SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1990, n. 268.

Sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere le procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali, tenuto conto che è in fase di avanzato esame da parte del Parlamento il disegno di legge per il riordinamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, sono sospese le procedure relative alla rinnovazione, anche parziale, dei comitati di gestione che svolgono esclusivamente funzioni per le unità sanitarie locali.

2. Gli incarichi di componenti le giunte comunali, provinciali e regionali sono incompatibili con l'incarico di componente dei comitati di gestione di cui al comma 1. In caso di cumulo di incarichi è esercitata opzione entro sessanta giorni.

3. Alle sedute dei comitati di gestione sono invitati a partecipare i componenti il collegio dei revisori.

4. Nei casi di impossibilità di funzionamento dei comitati di gestione e nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in casi di violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, con decreto del presidente della giunta regionale si procede allo scioglimento dei comitati di gestione di cui al comma 1 ed alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra i funzionari di qualifica dirigenziale delle regioni e dello Stato, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica se si tratta di un dirigente statale.

5. La verifica della situazione di grave disavanzo è effettuata sulla base di apposite relazioni sulla gestione del bilancio redatte a cura del collegio dei revisori, a richiesta del presidente della giunta regionale, o degli uffici ispettivi di cui all'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

6. Gli atti in precedenza attribuiti all'assemblea delle unità sanitarie locali sono sottoposti al controllo della giunta regionale o provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0322

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1990, n. 269

Disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte al contenimento del fabbisogno finanziario nel settore statale nel quadro della manovra di bilancio, attraverso il ridimensionamento del ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché di ampliare le dirette capacità di spesa degli enti territoriali mediante l'alienazione di beni del patrimonio disponibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza possono deliberare la concessione di mutui in favore di regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi per un ammontare complessivamente in ogni caso non superiore a lire 4.500 miliardi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi non possono assumere o stipulare mutui per il finanziamento degli investimenti con istituti di credito o altri enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto di credito sportivo. Per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, le province ed i comuni sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito; con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti suddetti e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità.

3. Sono esclusi dal limite di cui al comma 1 e dal divieto di cui al comma 2 i mutui previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, e

successive integrazioni; dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18; dall'articolo 22, comma 3, e dall'articolo 25, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; dall'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8; dall'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556; dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*
GAVA, *Ministro dell'interno*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0323

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 settembre 1990.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di ottobre 1990 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 30 agosto 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,10 per cento il tasso di riferimento per il mese di settembre 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di ottobre 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,60 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,60 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1990 è pari al 14,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4202

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 1990.

Modificazione al decreto ministeriale 18 dicembre 1989 concernente la ristrutturazione degli uffici del registro «atti civili e successioni» e «atti giudiziari, bollo e demanio» di Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989, n. 752414/89 - U.I.C., con il quale è stata effettuata la ristrutturazione degli uffici del registro «atti civili e successioni» e «atti giudiziari, bollo e demanio» di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 1989;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 1989, n. 752414/89 - U.I.C. è sostituito dal seguente:

«L'ufficio del registro atti giudiziari bollo e demanio prosegue la gestione dei carichi residui attribuitigli dal decreto ministeriale 31 maggio 1976 e di quelli formatisi fino alla data del 31 dicembre 1989».

Roma, 21 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4155

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 luglio 1990.

Determinazione dell'importo da versare presso la tesoreria provinciale dello Stato nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per ogni richiesta di analisi di revisione dei tensioattivi dei preparati per lavare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, relativo a norme di attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici e relativo all'analisi di revisione;

Vista la comunicazione dell'istituto superiore di sanità nella quale vengono proposte le tariffe relative alle analisi di revisione della biodegradabilità dei tensioattivi nei detersivi;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, per le analisi di revisione dei tensioattivi dei preparati per lavare sono fissate le seguenti tariffe:

Analisi tensioattivi	Anionici	Non ionici
1) Metodo di scelta. . . .	L. 700.000	L. 710.000
2) Metodo di conferma	» 2.430.000	» 2.450.000

Gli importi di cui al presente decreto sono versati sul capo XXI - capitolo 2221, dell'entrata dell'Istituto superiore di sanità - esercizio finanziario 1990 e successivi.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A4127

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa tra viticultori di Sandonaci», in Sandonaci.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19 dicembre 1989 con la quale il tribunale di Brindisi ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa tra viticultori di Sandonaci», con sede in Sandonaci (Brindisi);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa tra viticultori di Sandonaci», con sede in Sandonaci (Brindisi), costituita per rogito notaio dott. Gaetano Pennetta in

data 23 agosto 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

avv. Riccardo Leuzzi, nato il 6 agosto 1942 a Nardò (Lecce) ed ivi residente in via Conte di Torino;

dott. Mario De Angelis, nato il 28 dicembre 1947 a Roma ed ivi residente in via Po, 49;

avv. Italo Sgueglia, nato a Carmiano (Lecce) il 17 marzo 1938, residente a Lecce in via S. Francesco n. 7,

sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4126

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 maggio 1990.

Attribuzione di specifiche destinazioni a trasferimenti erariali da corrispondere alle amministrazioni provinciali e comunali, ai consorzi ed alle comunità montane per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, che autorizzano il Ministero dell'interno ad erogare alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate i contributi erariali per la gestione del bilancio di previsione per l'anno 1990;

Visti gli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto-legge che autorizzano il Ministero dell'interno ad erogare alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate i contributi erariali per particolari spese di personale;

Visto l'art. 12 del predetto decreto-legge che autorizza il Ministero dell'interno ad erogare alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate i contributi erariali previsti per l'ammortamento di mutui contratti dagli enti locali;

Considerata la necessità di assicurare la regolare prestazione dei servizi degli enti locali, strettamente connessa alla tutela dei diritti dei lavoratori ed in particolare alla salvaguardia delle retribuzioni del personale, secondo i principi previsti, in linea generale, dagli articoli 36 e 97 della Costituzione e, in via applicativa, dall'art. 2751-*bis* del codice civile e dagli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il consolidato orientamento della Corte di cassazione emergente da più pronunce tra le quali quelle del 14 febbraio 1987, n. 1609 (SS.UU.), del 23 novembre 1985, n. 5823, del 14 gennaio 1981, n. 323, del 30 luglio 1980, n. 4887 e del 15 settembre 1977, n. 3986 (SS.UU.), nel senso di far discendere dalla univoca destinazione di risorse finanziarie alle specifiche esigenze correlate all'espletamento di pubblici servizi l'inattaccabilità delle stesse in sede di eventuale espropriazione forzata;

Considerato che detto orientamento è confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 21 luglio 1981, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

I contributi erogati dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono prioritariamente destinati al pagamento delle retribuzioni del personale, ivi comprese le contribuzioni previdenziali, e delle rate dei mutui in estinzione — per la parte non finanziata a norma del successivo art. 3 — fatte salve le speciali destinazioni già attribuite, con delibere consiliari, a norma dell'art. 24, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Art. 2.

I contributi erogati dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono destinati esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale, ivi comprese le contribuzioni previdenziali.

Art. 3.

I contributi erogati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono destinati esclusivamente al pagamento delle rate dei mutui in estinzione.

Roma, 10 maggio 1990

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A4157

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 26 settembre 1990.

Determinazioni relative alla società Enimont.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera in data 2 dicembre 1988;

Vista la direttiva emanata in data 5 settembre 1990 dal Ministro delle partecipazioni statali a seguito della riunione di Ministri tenutasi lo stesso giorno sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerata la rilevanza strategica del settore chimico nel quadro della politica industriale nazionale e la conseguente esigenza di mantenere l'integrità di Enimont come strumento imprenditoriale necessario allo sviluppo del predetto settore, al conseguimento di condizioni di competitività a livello internazionale e al riequilibrio della bilancia commerciale del Paese;

Rilevata l'impossibilità di continuare il rapporto sociale tra ENI e Montedison nel rispetto del principio di pariteticità, pattuito negli accordi a base della costituzione della società, e di realizzare una gestione comune tra i due soci;

Considerata l'indifferibile esigenza di assicurare ad Enimont piena funzionalità al fine di consentire il rapido avvio dei programmi di consolidamento e di sviluppo delle attività produttive;

Considerato che un'eventuale cessione da parte dell'ENI della sua intera partecipazione in Enimont non viola la legge istitutiva dell'Ente, date le attuali altre attività dell'ENI nel settore chimico e le iniziative che, sempre in casi di cessione da parte dell'ENI, potranno dall'Ente stesso essere attivate;

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali;

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali:

A) A porre in essere gli ulteriori adempimenti procedurali di competenza per la definizione del nuovo assetto societario dell'Enimont e, in particolare, a dare le opportune disposizioni all'ENI affinché, prima della presentazione dell'offerta di cessione della sua intera partecipazione in Enimont, ottenga l'impegno di Montedison all'attuazione del procedimento di cui alla direttiva ministeriale del 5 settembre 1990. A tal fine l'ENI comunicherà a Montedison le condizioni di contratto — escluso il prezzo — onde acquisire da Montedison l'impegno predetto. Accertata la disponibilità di Montedison ad accettare l'offerta ovvero a rifiutarla procedendo alla vendita della propria partecipazione allo stesso prezzo all'ENI, quest'ultimo, esperiti gli adempimenti amministrativi prescritti, comunicherà a Montedison il prezzo di vendita.

B) Ad impartire direttive all'ENI affinché l'offerta di vendita della partecipazione dell'Ente in Enimont preveda quanto segue:

1) La parte acquirente si obbliga a mantenere, rispettivamente nel gruppo Montedison o nel gruppo ENI il controllo di Enimont, nella sua attuale struttura.

Al fine di assicurare la nazionalità italiana dell'impresa Enimont fino all'entrata in vigore del mercato unico europeo, la parte acquirente si obbliga a mantenere nel proprio possesso, ovvero unitamente ad altri qualificati azionisti di nazionalità italiana, una quota azionaria non inferiore al 51% del capitale di Enimont, sì da assicurarne la responsabilità gestionale.

Sarà libera l'assunzione di partecipazioni minoritarie in Enimont da parte di gruppi qualificati esteri.

2) L'acquirente dovrà impegnarsi ad attuare il business plan alla base della delibera del CIPI del 2 dicembre 1988, che pertanto si intenderà far parte integrante dell'offerta. L'acquirente dovrà assicurare un flusso di investimenti in grado di migliorare la bilancia commerciale del Paese nelle aree di business.

Conseguentemente, la parte acquirente dovrà impegnarsi a che Enimont, fino all'entrata in vigore del mercato unico europeo, conservi il controllo delle partecipazioni e la titolarità delle attività di maggior rilievo, essenziali per mantenere il carattere nazionale e per offrire garanzie di attuazione del business plan, sia sotto il profilo industriale che occupazionale.

L'acquirente si impegnerà, altresì, ad effettuare investimenti con finalità di sviluppo nelle unità industriali chimiche del Mezzogiorno, con particolare riferimento agli investimenti in Sicilia e in Sardegna.

L'acquirente dovrà, inoltre, uniformare le scelte industriali ai vincoli ed alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente per le lavorazioni e gli impianti nel settore chimico, con particolare riferimento agli impegni assunti nella lettera di intenti sottoscritta con il Ministero dell'ambiente nel marzo 1989, ed ai successivi programmi di risanamento ambientale dei cicli produttivi individuati dai comitati Stato-regioni costituiti per la ristrutturazione ambientalistica dell'ACNA di Cengio e dell'Enichem di Manfredonia.

3) Nell'atto di trasferimento dovranno essere inserite le clausole d'uso, ricorrenti nella cessione di rilevanti partecipazioni azionarie.

4) Il mancato rispetto degli impegni di cui al punto 1) e al punto 2), secondo comma, comporterà *ipso iure* una penale pari al 10%, rispettivamente, del prezzo di cessione delle azioni Enimont e del prezzo di cessione delle partecipazioni o delle attività considerate, da corrispondere entro centoventi giorni dalla fondata contestazione fattane dal venditore.

5) Restano, in ogni caso, fermi i poteri di iniziativa economica nel settore chimico che la legge, lo statuto dell'ENI e le deliberazioni del CIPI riconoscono all'ENI stesso, che, pertanto, continuerà ad esercitare l'attività chimica e ad effettuare gli investimenti secondo le indicazioni del CIPI, anche con l'obiettivo di ridurre il disavanzo commerciale nel settore chimico in un quadro di sinergie nazionali.

Dà mandato

ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle partecipazioni statali ad acquisire gli elementi idonei ad accertare che la parte acquirente sia in condizione di far fronte agli impegni derivanti dalla presente delibera e di dar corso ai programmi di consolidamento e di sviluppo delle attività produttive che sono alla base degli accordi costitutivi di Enimont.

Dispone:

Il Ministro delle partecipazioni statali impartirà all'ENI le opportune direttive affinché l'Ente, nei successivi cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni ministeriali prescritte, acquisisca da Montedison l'adesione all'ulteriore corso del procedimento e, specificamente, l'accettazione da parte di Montedison dell'inserimento nel contratto di vendita delle condizioni di cui sopra.

Montedison farà pervenire all'ENI l'accettazione del procedimento e l'impegno di aderire alla proposta di vendita del 40% di azioni Enimont di proprietà ENI, formulata dall'ENI, ovvero, in caso di non accettazione della proposta di vendita, di vendere essa stessa all'ENI la quota del 40% di azioni Montedison in Enimont.

L'accettazione di cui al precedente comma dovrà pervenire all'ENI nei cinque giorni successivi al ricevimento di detta proposta di vendita.

L'ENI, nei dieci giorni successivi alla comunicazione delle autorizzazioni ministeriali prescritte, indicherà il prezzo di vendita; nei successivi quindici giorni dal ricevimento di tale indicazione, la Montedison dichiarerà se accetta di acquistare ovvero se accetta di vendere.

Invita

altresì il Ministro delle partecipazioni statali, al termine dell'attuale fase di trattative, delineata dalla direttiva del 5 settembre 1990, a presentare una relazione sull'attuazione degli accordi e sugli sviluppi del settore chimico nazionale.

Roma, 26 settembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A4178

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 10 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 273, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale

Art. 274. — È istituita la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Messina.

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore dell'ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale.

Art. 275. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 276. — Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria di Messina.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 277. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 278. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) anatomia;

2) fisiopatologia;

3) approvvigionamento e conservazione degli alimenti di origine animale;

4) anatomia patologica;

5) elementi di diritto pubblico e di diritto veterinario,

ed inoltre un corso opzionale.

2° Anno:

1) biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale;

2) malattie infettive ed infestive;

3) metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori di latte;

4) microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio;

5) legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari,

ed inoltre un corso opzionale.

3° Anno:

1) ispezione sanitaria delle carni fresche degli animali da macello e della selvaggina;

2) vigilanza della lavorazione e ispezione sanitaria dei prodotti dell'industria delle conserve di origine animale;

3) ispezione e controllo sanitario dei prodotti della pesca;

4) ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova,

ed inoltre due corsi opzionali.

I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa.

Art. 279. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 280. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 10 aprile 1990

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A4110

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 11 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 879, art. 11, comma 4, che consente all'Università degli studi di Trieste di aprire nuove scuole dirette a fini speciali nelle altre province della regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 6 giugno 1990 e del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1990 dell'Università di Trieste, le quali si adeguavano alla tipologia nazionale emanata dal Consiglio universitario nazionale e trasmessa dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera prot. n. 1208 del 28 marzo 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 356 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnologie del legno.

Art. 357. — È istituita presso l'Università degli studi di Trieste, con sede in Pordenone, la scuola diretta a fini speciali in «tecnologie del legno».

Art. 358. — Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la direzione della scuola.

Art. 359. — La scuola si propone la formazione di specialisti nel campo dell'industria del legno e conduce al conseguimento del diploma di esperto in «tecnologie del legno».

Art. 360. — I corsi di studio della scuola hanno durata biennale. Tale durata non è suscettibile di abbreviazioni. È previsto un tirocinio obbligatorio necessario per il completamento della formazione professionale.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di lezioni teoriche e duecentocinquanta ore di laboratorio e di esercitazioni pratiche.

Art. 361. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di venti per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 362. — Le materie di insegnamento afferenti alla facoltà di ingegneria sono le seguenti:

1° Anno:

matematica (ann.);

termofluidodinamica delle macchine (ann.);

servizi di stabilimento (ann.);

economia e gestione d'impresa (ann.);

elettrotecnica (sem.);

disegno tecnico (sem.);

meccanica tecnica (sem.);

tecnologia I del legno (sem.).

2° Anno:

elettronica con elementi di informatica (ann.);

metodi statistici e controllo della qualità (sem.);

marketing e controllo dei costi (sem.);

impiego industriale dell'energia (sem.);

design del mobile (sem.);

chimica del legno dei collanti e delle vernici (ann.);

macchine e impianti per la lavorazione del legno (ann.);

tecnologia II del legno (sem.);

impianti di captazione delle polveri e trattamento effluenti (sem.).

Gli insegnamenti professionali possono essere integrati da attività didattiche a prevalente carattere tecnico pratico, da affidarsi con le modalità e nei limiti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

L'ammissione all'esame di diploma avviene dopo aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nello statuto.

L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio obbligatorio necessario per il completamento della formazione professionale anche presso aziende industriali in base ad apposite convenzioni. Tale tirocinio della durata di almeno duecentocinquanta ore si svolge sotto la guida di un docente.

Art. 363. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

L'organizzazione didattica in conformità agli obblighi di legge può essere prevista per periodi semestrali.

Art. 364. — Gli esami annuali e di tirocinio pratico consistono in una prova orale eventualmente preceduta da una prova scritta intesa ad accertare la preparazione e le capacità professionali del candidato nelle tematiche oggetto dei corsi seguiti e del tirocinio pratico effettuato.

Art. 365. — L'esame di diploma consiste nella discussione orale dinanzi a una commissione presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia, alla quale il tema si riferisce.

A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il titolo di diplomato in «tecnologie del legno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 11 giugno 1990

Il rettore

90A4102

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, com ma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di magistero in data 11 settembre 1989 e 23 aprile 1990; del consiglio di amministrazione in data 19 settembre 1989 e 26 aprile 1990; del senato accademico in data 19 settembre 1989 e 11 maggio 1990 con le quali è stata approvata la modifica di statuto per l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, espressi nelle sedute del 30 ottobre 1989 e del 18 luglio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nell'art. 10, primo comma, contenente l'elencazione delle lauree che conferisce la facoltà di magistero, aggiungere, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, 3) laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Art. 2.

Dopo l'art. 12, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Art. 13 *[Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee)]*. — Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale, ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Art. 14. — Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (da scegliersi tra «letteratura italiana» e «lingua e letteratura italiana»), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Art. 15. — Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualita:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale:

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacólo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Art. 16. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Art. 17. — Primo biennio comune:

1° Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) lingua e letteratura triennale;

3) lingua e letteratura italiana (con prova scritta propedeutica);

4) una annualità a scelta guidata. La scelta è limitata alle seguenti aree: lingua e letteratura quadriennale, lingua e letteratura triennale, italianistiea, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche;

5) una annualità a scelta libera.

2° Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) lingua e letteratura triennale;

3) scienze storiche;

4) scienze del linguaggio.

Gli studenti che non superano gli esami di lingue (scritti e orali) del primo biennio non possono essere iscritti al biennio successivo.

Art. 18. — Secondo biennio:

INDIRIZZO FILOLOGICO-LETTERARIO:

1° Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) lingua e letteratura triennale;

3) filologia afferente alla lingua triennale;

4) una annualità dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

5) una annualità a scelta libera.

2° Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) filologia afferente alla lingua quadriennale;

3) una annualità dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

4) una annualità a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche;

5) una annualità a scelta libera.

INDIRIZZO LINGUISTICO-GLOTTODIDATTICO:

1° Anno:

1) Lingua e letteratura quadriennale;

2) lingua e letteratura triennale;

3) filologia afferente alla lingua quadriennale;

4) una annualità dell'area di scienze glottodidattiche;

5) una annualità a scelta libera.

2° Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) una annualità dell'area di scienze del linguaggio;

3) una annualità dell'area di scienze dell'educazione;

4) una annualità a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, area delle scienze filosofiche, area delle scienze della comunicazione;

5) una annualità a scelta libera.

INDIRIZZO STORICO-CULTURALE:

1° Anno:

1) Lingua e letteratura quadriennale;

2) lingua e letteratura triennale;

3) filologia afferente alla lingua quadriennale;

4) una annualità da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

5) una annualità a scelta libera.

2° Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) una annualità dell'area di scienze storiche;

3) una annualità da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

4) una annualità a scelta guidata tra le discipline incluse nelle aree delle scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica;

5) una annualità a scelta libera.

La scelta delle discipline dovrà essere effettuata tra quelle attività o mutuate.

Art. 19. — *Aree didattiche:*

A) Lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua: anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica o iberistica, slavistica):

1) anglistica: lingua e letteratura inglese, letteratura anglo-americana, letteratura dei Paesi di lingua inglese, letteratura inglese moderna e contemporanea, lingua e letteratura inglese medioevale, storia della lingua inglese, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;

2) francesistica: lingua e letteratura francese, letteratura francese moderna e contemporanea, letterature francofone, storia della civiltà francese, storia della critica letteraria francese, storia della lingua francese, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese, letteratura franco-canadese, letteratura francese medioevale;

3) germanistica: lingua e letteratura tedesca, letteratura tedesca moderna e contemporanea, storia della cultura austriaca, storia della lingua tedesca, storia e grammatica storica della lingua tedesca, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;

4) iberistica: lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura luso-brasiliana, lingue e letterature latino-americane, lingua e letteratura portoghese, storia della lingua spagnola, storia della lingua portoghese, lingua e letteratura ispano-americana, lingua cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua portoghese, lingua e letteratura catalana;

5) slavistica: lingua e letteratura russa, lingua e letteratura serbo-croata, lingua cultura e istituzioni dei Paesi relativi alla slavistica, lingua e letteratura polacca, lingua e letteratura ugrofinnica.

B) Italianistica: lingua e letteratura italiana, filologia italiana, storia della grammatica e della lingua italiana, storia della letteratura italiana moderna e contemporanea, letteratura umanistica, dialettologia italiana, storia della cultura.

C) Scienze del linguaggio: glottologia, psicologia del linguaggio, linguistica generale, socio-linguistica, linguistica applicata, fonetica e fonologia.

D) Scienze glottodidattiche: glottodidattica, didattica delle lingue moderne.

E) Scienze dell'educazione: pedagogia, pedagogia comparata, pedagogia speciale, psicologia, psicologia sociale, psicologia dinamica, igiene, istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, psicodinamica, psicologia dell'età evolutiva, psicopedagogia, puericultura, storia della pedagogia, storia della scuola.

F) Scienze geografiche: geografia, storia della geografia, geografia antropica.

G) Scienze filosofiche: estetica, filosofia, filosofia del diritto, filosofia del linguaggio, filosofia dell'arte, filosofia della politica, filosofia della religione, filosofia della scienza, filosofia della storia, filosofia morale, logica, storia della filosofia, storia della filosofia antica, storia della filosofia medievale, storia della filosofia moderna e contemporanea, bioetica, storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo, storia della terminologia filosofica, storia della scienza e del pensiero scientifico.

H) Lingue e culture classiche: lingua e letteratura latina, archeologia classica, archeologia cristiana, epigrafia ed antichità cristiane, etruscologia ed antichità italiche, grammatica latina, storia della lingua latina, codicologia, letteratura cristiana antica, letteratura latina medievale, lingua e civiltà greca, paleografia latina, storia delle religioni del mondo classico, storia romana, storia romana con esercitazioni di epigrafia romana, storia greca, storia bizantina, storia della tradizione e critica del testo.

I) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo: storia dell'arte medievale e moderna, storia della musica moderna e contemporanea, storia del teatro moderno e contemporaneo, storia del cinema, storia del teatro e della drammaturgia antica, storia dell'arte bizantina, psicolo-

gia dell'arte e della letteratura, paleografia musicale, storia della musica medievale, storia della musica rinascimentale, storia dello spettacolo (*).

K) Scienze filologiche: filologia romanza, filologia germanica, filologia slava, archivistica, bibliografia e biblioteconomia, filologia italiana, filologia latina, filologia latina medievale e umanistica, linguistica romanza.

L) Scienze storiche: storia medievale, storia moderna, storia contemporanea, storia dei partiti e dei movimenti politici e sindacali, storia dei rapporti tra Stato e Chiesa, storia del Medio ed Estremo Oriente, storia del risorgimento, storia della chiesa, storia del monachesimo, storia del cristianesimo, storia delle dottrine economiche, storia delle dottrine politiche, storia economica, storia del Commonwelth (*), storia dell'Europa occidentale (*), storia della medicina, storia della sanità pubblica, storia della medicina greca, storia del giornalismo, storia dell'Europa orientale (*), storia delle relazioni internazionali, storia della riforma e della controriforma, storia del federalismo e dell'idea d'Europa, storia sociale dell'Europa contemporanea, storia dell'America settentrionale (*), storia dell'America latina, demografia, diplomatica, storia della Scandinavia, storia orientale antica, teoria e storia della storiografia, storia del Mezzogiorno, storia della sanità militare, archivistica, bibliografia e biblioteconomia, codicologia.

M) Scienze storico-culturali: storia della cultura tedesca (*), storia della cultura benedettina, storia della cultura inglese (*), storia della cultura francese (*), antichità ed istituzioni medievali, antichità greche e romane, antropologia culturale, archeologia e topografia medievale, etnologia, etnomusicologia, storia delle religioni, storia delle religioni dell'Oriente antico, storia delle tradizioni popolari, storia della cultura iberica, storia della cultura slava.

N) Scienze della letteratura: storia della critica letteraria, letteratura comparata (*), storia della tradizione e critica del testo, poetica e retorica, retorica e stilistica.

O) Scienze della comunicazione: sociologia, semiologia, comunicazioni di massa, informatica, metodologia delle scienze sociali, sistemi sociali comparati (*), psicologia della comunicazione (*), sociologia dei gruppi (*), sociologia dell'arte, sociologia dell'educazione, statistica, sociologia della conoscenza (*), teoria delle comunicazioni (*), teoria e tecnica dell'informatica (*).

(*) Discipline attivate o mutuabili in aree didattiche che comprendono una o più discipline omogenee.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 11 settembre 1990

Il rettore: PARRONI

90A4159

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 settembre 1990.

Istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1989;

Viste le deliberazioni degli organi accademici e direttivi dell'Universita cattolica del Sacro Cuore (delibere del senato accademico del 28 giugno 1989 e del 4 dicembre 1989 e delibere del consiglio di amministrazione del 26 giugno 1989 e del 12 dicembre 1989);

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Il primo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) sarà attivato contemporaneamente alla disattivazione del primo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) della facoltà di lettere e filosofia e del primo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero.

Con l'attivazione del primo anno del Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), i professori di prima e di seconda fascia, nonché i ricercatori universitari e gli assistenti ad esaurimento attualmente afferenti alle discipline relative al primo anno di corso dei citati due corsi di laurea, rispettivamente della facoltà di lettere e filosofia e di magistero, passeranno unitamente al posto, alla nuova facoltà di lingue e letterature straniere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 settembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A4158

ESTRATTI SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 26 settembre 1990 Cuomo Rosa, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

90A4164

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali per uso veterinario

Con decreto ministeriale n. 212/S del 1° settembre 1990 sono state sospese le autorizzazioni relative alle specialità medicinali per uso veterinario (tutte contenenti etinilestradiolo):

Estradiol E - flac. ml 5 - reg. n. 14059 - Fatro S.p.a - Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 217 - cod. fisc. 00592170377;

Utocyl - 20 pessari - reg. n. 20419 - Ciba Geigy A.G. - Basilea (Svizzera) rappresentata dalla Ciba Geigy S.p.a. - Origgio (Varese) strada statale n. 233 km 20,500 - cod. fisc. 00826480154;

Gel Metrite - flac. g 30 - reg. n. 20819 - Prochena S.p.a. - Parma - Marinelli, via Manara, 1-*bis* - cod. fisc. 00152210340.

Si richiama all'attenzione delle aziende interessate, dei distributori e dei farmacisti che le succitate specialità medicinali per uso veterinario devono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

90A4168

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 7 marzo 1990 è stata disposta, a seguito di rinuncia della ditta interessata, la revoca della registrazione della specialità medicinale sottospecificata (confezione e preparazione unica):

Logos - 20 capsule (codice 022758015), registrata a nome della ditta Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., sita in Roma (decreto di revoca 7785/R).

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Con decreto ministeriale n. 7790/R del 3 agosto 1990, è stata revocata d'ufficio, in applicazione dell'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, la registrazione delle specialità medicinali sottoelencate in tutte le loro preparazioni e confezioni:

Sanacid - 20 bustine 5 g (cod. 017050028) e 30 bustine 5 g (cod. 017050030);

Emosider - 1 flacone sciroppo da 100 ml (cod. 017383011) e 10 flaconi sciroppo da 10 ml (cod. 017383023);

Tolmex - 10 supposte (cod. 023891029) e 30 compresse (cod. 023891031).

Le predette specialità sono tutte registrate a nome della Labopharma S.r.l., sita in Milano.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

90A4167

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 4 agosto 1990 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 6 maggio 1985 all'impresa ICI - Solplant S.p.a., con sede in Milano, via S. Sofia, 21, del presidio sanitario denominato Disermais - AL (p.a. Alaclor) già registrato al n. 6387.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1990 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1983 all'impresa Shell-Italia S.p.a., con sede in Milano, via Londonio, 2, del presidio sanitario denominato Gral-Combi già registrato al n. 5226.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1990 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 19 giugno 1980 all'impresa Schering S.p.a., con sede in Milano, via Mancinelli, 11, del presidio sanitario denominato Trifluralin 45 Schering già registrato al n. 3753.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1990 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 21 settembre 1989 all'impresa Schering S.p.a., con sede in Milano, via Mancinelli, 11, del presidio sanitario denominato Selenor già registrato al n. 7867.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1990 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 14 luglio 1983 all'impresa Fallimento Enotria, avv. S. Iapichino, con sede in Siracusa, via del Teatro, 1, del presidio sanitario denominato Tralin già registrato al n. 5416.

90A4166

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico di Nuoro ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Nuoro n. 1116/I sett. del 13 aprile 1988 il liceo scientifico di Nuoro è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 3.000.000, ad incremento del Fondo Catte, per il finanziamento di attività culturali del liceo stesso.

90A4140

Autorizzazione alla fondazione «Tovini» ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia n. 12411 Div. II, del 17 novembre 1988 la fondazione Tovini è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 600.000.000 offerta dalla famiglia Brichetti, per il conseguimento dei fini statutari della fondazione medesima, con particolare riferimento all'attività di volontariato internazionale.

90A4141

REGIONE LIGURIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

La giunta regionale, con provvedimento n. 3484 del 2 agosto 1990, ha deliberato di autorizzare la Sorgente S. Vittoria S.a.s. di Taramazzo Vittoria & C. all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonti S. Vittoria», di cui alla concessione minerale denominata «Fontanafredda», in comune di Montegrosso Pian Latte (Imperia), imbottigliata in contenitori di P.E.T.

Con deliberazione della giunta regionale n. 3485 del 2 agosto 1990, la Sorgente S. Vittoria S.a.s. di Taramazzo Vittoria & C., stabilimento di Pornassio (Imperia), è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonti S. Vittoria», di cui alla concessione minerale denominata «Fontanafredda», in comune di Montegrosso Pian Latte (Imperia), imbottigliata in contenitori di vetro.

90A4142

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 giugno 1990 concernente: «Composizione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile e della commissione medica superiore e di invalidità civile». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 20 agosto 1990).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni alle pagine sotto indicate:

alla pag. 18, seconda colonna, sotto la commissione medica periferica di L'Aquila, dove è scritto: «*Stortelli* dott. Enrico...», si legga: «*Storelli* dott. Enrico...».

alla pag. 23, prima colonna, sotto la commissione medica periferica di Pisa, dove è scritto: «Panattoni dott. *Roberto*...», si legga: «Panattoni dott. *Giovanni*...».

alla pag. 25, seconda colonna, sotto la commissione medica periferica di Sondrio, dove è scritto: «*Radaelli* dott. Giannantonio...», si legga: «*Redaelli* dott. Giannantonio...».

alla pag. 27, seconda colonna, sotto la commissione medica periferica di Vicenza, dove è scritto: «*Atonelli* dott. Giampaolo...», si legga «*Antonelli* dott. Giampaolo...».

alla stessa pagina, stessa colonna, sotto la commissione medica superiore di invalidità civile, dove è scritto: «Sisca dott. *Atonino*...», si legga: «Sisca dott. *Antonino*...», dove è scritto: «Itri dott. Giovambattista: *magg.* isp. med. aus. Marina...», si legga: «Itri dott. Giovambattista: *amm.* isp. med. aus. Marina...».

90A4170

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del tesoro concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980 (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1990)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 15, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «Si rende noto che il giorno 9 *settembre* 1990...», si legga: «Si rende noto che il giorno 9 *ottobre* 1990...».

90A4171

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000